



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.03.2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 – MODIFICA DELLE ALIQUOTE, DELLA FASCIA DI ESENZIONE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di marzo alle ore 21:00 presso la Sala delle Colonne: previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in presenza.

La pubblicità della seduta è garantita tramite ripresa streaming visibile sul sito ufficiale del Comune di Castellanza.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
CERINI Mirella	Sindaco	P	
BORRONI Cristina	Consigliere	P	
BUTTI Marco	Consigliere	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere		N
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
COLOMBO Anna Maria	Consigliere	P	
COLOMBO Paolo	Consigliere		N
CROCI Luigi	Consigliere	P	
GIANI Maria Luisa	Consigliere	P	
MAGGIONI Luigi Giovanni	Consigliere	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere		N
MERATI Claudio	Consigliere	P	
RADAELLI Alessio	Consigliere	P	
RADAELLI Raffaella	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere	P	
TARLAZZI Davide	Consigliere	P	
VIALETTO Giuliano	Consigliere	P	

Totale Presenti: 14 Totali Assenti: 3

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Claudio MERATI. Assiste il Segretario Generale Domenico D'ONOFRIO.

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: Claudio Caldiroli, Corrado Deluca.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 – MODIFICA DELLE ALIQUOTE, DELLA FASCIA DI ESENZIONE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del D.lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i. che istituiva l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

Considerato che il comma 3, dell'art. 1, del sopracitato Decreto Legislativo prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite di complessivi 0,8 punti percentuali;

Preso atto della Legge del 30 Dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che all'art. 1, commi 5 e 6, reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al DPR 22 Dicembre 1986 n. 917, effettuata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della stessa Legge di Bilancio, con decorrenza dal 1 Gennaio 2022;

Visto che sono stati differiti i termini per i Comuni per modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino al 31 Marzo 2022 oppure, se scade successivamente, fino al termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Considerato che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio in conseguenza delle minori entrate che si sono realizzate in questi ultimi anni ed in particolare nel periodo legato all'emergenza sanitaria da Covid 19 ancora in atto e alle maggiori spese legate soprattutto agli aumenti dei costi dell'energia e agli incrementi della spesa sociale, rendono necessario incrementare le entrate correnti per garantire la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza, ritenuti indispensabili per questa Amministrazione;

Ritenuto pertanto necessario nell'ambito della stesura del Bilancio di Previsione 2022/2024, al fine di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste, nonché l'attuazione dei programmi:

- modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche approvando, nel contempo la modifica degli art. 2 e 3 del Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- stabilire una aliquota unica in misura pari al 0,8%;
- modifica della soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad Euro 15.000,00 (rispetto alla precedente che era pari ad Euro 7.500,00);

Quantificato preventivamente in Euro 1.675.000,00.= il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo a secondo di quanto stabilito dai principi contabili (allegato 4.2) introdotti dal D.lgs. 118/2011;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del

D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 22.6.2019, n. 58 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Visto il Decreto del 24 Dicembre 2021 con il quale il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine al 31 Marzo 2022 per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs. 267/2000 rilasciato in data 2 marzo 2022, prot. n. 6072 del 7.03.2022;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti n. 14.

Votanti n. 14.

Con voti favorevoli n. 11 (Borroni, Butti, Colombo Anna Maria, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Vialetto, Cerini) e contrari n. 3 (Caputo, Radaelli Raffaella, Soragni), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di modificare per l'anno 2022, ai fini dell'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), le aliquote e la soglia esenzione così specificate con la contestuale modifica degli art. 2 e 3 del Regolamento:
 - aliquota unica in misura pari al 0,8%;
 - soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad Euro 15.000,00.= rispetto alla precedente quantificata in Euro 7.500,00;
2. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni della data di esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Borroni, Butti, Colombo Anna Maria, Croci, Giani, Maggioni, Merati, Radaelli Alessio, Tarlazzi, Vialetto, Cerini) e contrari n. 3 (Caputo, Radaelli Raffaella, Soragni), espressi per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 – MODIFICA DELLE ALIQUOTE, DELLA FASCIA DI ESENZIONE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 14.03.2022

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 14.03.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 21/03/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 – MODIFICA DELLE ALIQUOTE, DELLA FASCIA DI ESENZIONE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Claudio MERATI

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico D'ONOFRIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
